

Edizione di giovedì 24 maggio 2018

PATRIMONIO E TRUST

Tassazione del trust: errare è umano, perseverare è diabolico

di Sergio Pellegrino

IVA

Split payment: l'attestazione può ancora tornare utile

di Alessandro Bonuzzi

DICHIARAZIONI

Quadro RS e obblighi informativi relativi all'attività svolta

di Federica Furlani

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esterovestizione societaria: il ruolo del certificato fiscale estero

di Marco Bargagli

CONTENZIOSO

Perfezionamento della definizione delle liti

di EVOLUTION

PATRIMONIO E TRUST

Tassazione del trust: errare è umano, perseverare è diabolico

di Sergio Pellegrino

Come è noto, la questione della **tassazione indiretta dei trust** è quanto mai controversa, tant'è che nella passata legislatura era stata presentata una **proposta di legge** per risolvere definitivamente l'annosa questione.

In questo scenario va evidenziata, ma purtroppo in senso negativo, **una recente pronuncia della Commissione tributaria regionale del Lazio – la sentenza n. 1518/01/2018** – che, non me ne voglia il collegio giudicante, è riuscita a confondere ulteriormente una vicenda che, come si è detto, è già confusa di suo.

La CTR Lazio già in altre pronunce passate aveva “sposato” convintamente quello che io chiamo il **“teorema Cicala”**, dal nome del **Presidente della sesta Sezione della Cassazione** (la c.d. sezione “filtro”) che in una serie di **ordinanze del 2015** e in una **sentenza del 2016** ha appunto “teorizzato” l'esistenza di una **nuova imposta alla quale sarebbero assoggettati tutti i vincoli di destinazione**, disposizione di beni in *trust* compresi.

La tesi sostenuta dalle pronunce della sesta Sezione è che il **comma 47 dell'articolo 2 del decreto legge 262/2006** non si sarebbe limitato a re-introdurre nel nostro ordinamento l'imposta di successione e donazione, ma avrebbe “concepito” una nuova imposta, **l'imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione**, “accommunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie”.

L'imposta sui vincoli di destinazione **non necessiterebbe del trasferimento e quindi dell'arricchimento di alcuno**, in considerazione del fatto che il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva sarebbe l'utilità economica destinata a pervenire al beneficiario finale, sul quale dovrebbe quindi, in definitiva, gravare il peso del prelievo.

La visione proposta è stata **respinta** con vigore dalla dottrina, ma soprattutto dalla **stessa Cassazione**, che con la **sentenza 21614/2016** della **quinta Sezione** (quella tributaria, va sottolineato) ha “demolito” il “teorema Cicala”.

La pronuncia in questione evidenzia come **non esiste alcuna asserita “nuova” imposta**, ma che, con l'intervento del 2006, **il legislatore si è limitato a reintrodurre l'imposta sulle successioni e sulle donazioni**, alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono **soggiacere anche i vincoli di destinazione**, con la conseguenza che il **presupposto** dell'imposta rimane quello stabilito dall'**articolo 1 D.Lgs. 346/1990**, **consistente nel reale trasferimento di beni o diritti e quindi nel reale arricchimento dei beneficiari**.

Se così non fosse, sottolinea la sentenza, si paleserebbe un **inaccettabile contrasto con l'articolo 53 della Costituzione**, non potendo il nostro ordinamento legittimare un'imposta che non abbia alcuna relazione con un'idonea capacità contributiva (a meno che non sia un'imposta semplicemente d'atto, come ad esempio l'imposta di registro).

Le visioni delle due sezioni della Cassazione sono evidentemente contrapposte: può essere sostenuta la validità dell'una o dell'altra (o di nessuna delle due, come di fatto fa l'Agenzia delle entrate), **ma cercarle di conciliare**, come ha fatto la [**sentenza n. 1518/01/2018 della CTR Lazio**](#), appare alla stregua di un tentativo di “mutazione genetica”.

La Commissione, che evidentemente sente “proprio” il “teorema Cicala”, ma nel contempo non vuole porsi in contrasto con la sentenza della sezione tributaria della Cassazione, arriva infatti alla conclusione che *“a differenza di un trust c.d. autodichiarato riconducibile alla donazione indiretta e soggetto all'imposta in misura fissa (Cass. Civ. Sez. V, 26-10-2016, n. 21614), l'istituzione di un trust successorio, quale quello di cui al presente giudizio, determina la costituzione di un vincolo di destinazione su beni conferiti dal disponente che, in quanto si traduce in un sostanziale arricchimento del (o dei) beneficiario (i), rappresenta – di per sé e, perfino, indipendentemente dall'individuazione del beneficiario – autonomo presupposto impositivo in forza della L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di quell'imposta sulle successioni e donazioni ...”*.

Questa **conclusione “cerchiobottista”** di fatto però si pone **in contrasto con entrambi gli orientamenti giurisprudenziali** che cercava di contemplare.

È certamente vero il fatto che il *trust* della [**sentenza 21614/2016**](#) fosse un **trust autodichiarato**, ma questo **non è in alcun modo “il” fattore decisivo**, tant’è che la pronuncia afferma che non si può dar luogo all’applicazione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, poiché **“manca il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”**.

Nel contempo, curiosamente, i giudici di Roma sembrano essersi dimenticati del fatto che la **maggior parte delle pronunce della sesta sezione della Cassazione** che hanno sostenuto la tesi dell’imposta sui vincoli di destinazione erano proprio **incentrate su trust autodichiarati**, comprese la [**sentenza 4482/2016**](#) e l’ordinanza 3886/2015 che essi stessi hanno richiamato.

Dunque, tutta la nostra solidarietà al **notaio di Latina** chiamato in causa dall’Agenzia come **coobbligato per le imposte non versate** in relazione alla disposizione dei beni in *trust* e **frustrato dalla pronuncia “double face” della CTR Lazio**, nella convinzione che **questa non potrà che essere cassata dalla Suprema Corte**.



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**

IVA

Split payment: l'attestazione può ancora tornare utile

di Alessandro Bonuzzi

Con la [**circolare 9/E/2018**](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti dopo l'entrata in vigore delle nuove regole in materia di *split payment*. Dalle operazioni fatturate **dal 1° gennaio 2018**, infatti, si è ulteriormente **ampliato l'ambito soggettivo** di applicazione della **scissione dei pagamenti**.

L'estensione del meccanismo a nuove categorie di soggetti è volto a rendere ancora più efficace l'azione di **contrasto all'evasione** in materia di Iva.

In particolare, con l'[**articolo 3, comma 1, D.L. 148/2017**](#) è stato sostituito il [**comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto Iva**](#).

Le novità riguardano le operazioni effettuate nei confronti:

- degli **enti pubblici economici**, regionali e locali, comprese le **aziende speciali** e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- delle **fondazioni** partecipate da qualsiasi tipo di P.A.;
- delle **società controllate** direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di P.A., ente o società soggetta allo *split payment*;
- delle **società partecipate**, per una quota non inferiore al 70%, da qualsiasi tipo di P.A., ente e società già assoggettata allo *split payment*.

Il **D.L. 148/2017** non ha, invece, apportato modifiche al [**comma 1 dell'articolo 17-ter**](#). Pertanto, anche nel 2018, per l'individuazione delle **P.A.** destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti, si deve continuare a fare riferimento all'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni** (www.indicepa.gov.it).

Sebbene, quindi, nulla sia cambiato per quanto riguarda le P.A., la [**circolare 9/E/2018**](#) resuscita l'efficacia dell'**attestazione** di cui al [**comma 1-quater dell'articolo 17-ter**](#), secondo cui "A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un **documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo**. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono **tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo**".

Al riguardo, si ricorda che con la [**circolare 27/E/2017**](#) la stessa Agenzia delle Entrate aveva chiarito che **questa previsione era stata rilevante solo fino alla emissione degli elenchi definitivi**. Sicché, per individuare i soggetti riconducibili nell'ambito di applicazione della

scissione dei pagamenti, si doveva far **unicamente** riferimento:

- per le Società, agli **elenchi** pubblicati sul sito del MEF, e
- per le P.A., all'**IPA**.

L'eventuale rilascio dell'attestazione da parte del cessionario/committente **in contrasto** con il contenuto degli elenchi definitivi era da ritenersi **privo di effetti giuridici**.

La [**circolare 9/E/2018**](#) torna sul tema nella **parte dedicata alle P.A.** osservando che **l'accreditamento** all'IPA, ancorché obbligatorio, discende dall'**iniziativa** dell'ente pubblico.

Pertanto, la P.A. acquirente che, sebbene **rientri** nell'alveo di applicazione della scissione dei pagamenti, (i) **non richiede l'accreditamento all'IPA** e (ii) **non comunica al fornitore l'applicabilità dello split**, è soggetta alle specifiche **sanzioni** previste in materia.

Ecco che in tali circoscritte ipotesi, afferma l'Agenzia, “*torna utile ... per il fornitore il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1-quater*”.

In pratica, quindi, con **l'attestazione della P.A.**, il fornitore, che si accorge che l'acquirente dovrebbe essere presente nell'elenco, deve applicare in “serenità” lo *split payment*, essendo **liberato** da eventuali conseguenze sanzionatorie, ancorché l'ente **non figuri** nell'IPA.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

The advertisement features a blue header bar with the text "Master di specializzazione". Below it, the main title "IVA NAZIONALE ED ESTERA" is displayed in large, bold, blue capital letters. Underneath the title, there is a call-to-action button with the text "Scopri le sedi in programmazione >". The background of the ad has a light blue and white geometric pattern.

DICHIARAZIONI

Quadro RS e obblighi informativi relativi all'attività svolta

di Federica Furlani

L'ultimo prospetto contenuto nel **quadro RS** del modello Redditi PF 2018 è dedicato agli **obblighi informativi** collegati all'adozione del **regime forfetario per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni**, di cui all'[articolo 1, comma dal 54 a 89, L. 190/2014](#) e successive modificazioni.

Tali contribuenti devono infatti, tramite la compilazione del suddetto prospetto (**righi da RS371 a RS381**), fornire all'amministrazione finanziaria gli **elementi informativi obbligatori** richiesti ai sensi dei [commi 69 e 73 del citato articolo](#).

In particolare, in base al [comma 69](#): “*I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte* di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del **percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta** e l'ammontare dei redditi stessi”.

A tal fine è necessario compilare i **righi RS371, RS372 e RS373**, indicando, in **colonna 1** il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in **colonna 2**, l'ammontare dei redditi stessi.

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Codice fiscale	Reddito
RS371	1	2 ,00
RS372	1	2 ,00
RS373	1	2 ,00

Il [comma 73](#) prevede inoltre che “*Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta*”.

I dati richiesti si distinguono a seconda il contribuente eserciti **attività di impresa** o di **lavoro autonomo**.

In particolare, i soggetti che esercitano **attività di impresa** devono indicare negli specifici righi del prospetto:

- il **numero complessivo delle giornate retribuite** relative:

1. ai **lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno** anche se assunti con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta 2017;
2. al **personale con contratto di somministrazione di lavoro**, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel 2017, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
3. ai **lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo parziale**, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all'Ente Previdenziale relativamente al periodo d'imposta 2017 (il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche);
4. agli **apprendisti** che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta 2017 (nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo d'imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche);
5. ai **collaboratori a progetto** e agli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro** con contratti in essere al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 (norma di attuazione del "Jobs Act").

I dati appena richiamati devono essere esposti nel **rgo RS374**:

- il **numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli** posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta (**rgo RS375**);
- l'ammontare del **costo sostenuto per l'acquisto** di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi (**rgo RS376**);
-
- i costi sostenuti per il **godimento di beni di terzi** tra i quali i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni, i canoni di noleggio, i canoni d'affitto d'azienda e gli eventuali costi sostenuti per il pagamento di *royalties* (**rgo RS377**);
-
- l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2017 per gli **acquisti di carburante** per autotrazione (**rgo RS378**).

I soggetti che esercitano **attività di lavoro autonomo** devono invece indicare:

- il numero complessivo delle **giornate retribuite** determinate come per gli esercenti attività di impresa (**rgo RS379**);

- l'ammontare complessivo dei **compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente**, come ad esempio le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio (**rigo RS380**);
- i **consumi** sostenuti nel 2017 per i servizi telefonici compresi quelli accessori, per l'energia elettrica, per carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli (**rigo RS381**).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esterovestizione societaria: il ruolo del certificato fiscale estero

di Marco Bargagli

Come noto, l'[articolo 73, comma 3, Tuir](#) enuncia i **requisiti sostanziali**, alternativi tra di loro, che consentono di individuare la **residenza in Italia di un soggetto non residente** che si è **formalmente stabilito all'estero**.

In particolare per espressa disposizione normativa, **le società, gli enti ed i trust** sono considerati **fiscalmente residenti in Italia**, quando per la **maggior parte del periodo d'imposta** (generalmente **183 giorni** o 184 in caso di anno bisestile), hanno mantenuto la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale nel territorio dello Stato**.

Di conseguenza, una volta accertata la **residenza fiscale**, il soggetto passivo riqualificato **residente nel territorio dello Stato** sarà **assoggettato a tassazione in Italia** per i redditi **ovunque prodotti nel mondo**, in base al noto principio della **tassazione su base mondiale** (c.d. "world wide taxation").

Sul punto, onde evitare **fenomeni di doppia imposizione economica**, i vari Stati hanno stipulato specifici **accordi internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi** che, in ipotesi di "*dual residence*", intervengono per **dirimere i casi** in cui il contribuente è considerato **residente in entrambi gli Stati contraenti**, conferendo prevalenza al criterio della **sede di direzione effettiva**, conosciuto come "*place of effective management*".

In merito, l'**articolo 4, paragrafo 3, del modello Ocse di Convenzione** (nella versione recentemente emendata) prevede che, nell'ipotesi in cui **una società sia considerata residente in due diversi Stati**, la **residenza fiscale della persona giuridica** sarà individuata sulla base di un **accordo tra le autorità competenti** (denominato ***mutual agreement***), che dovrà tenere conto del **luogo di direzione effettiva** (*place of effective management*), del **luogo di costituzione** (*the place where it is incorporated or otherwise constituted*) e di **ogni altro fattore rilevante** (*any other relevant factors*).

Inoltre corre l'**obbligo di evidenziare che l'Italia**, formulando **specifiche osservazioni all'articolo 4 del modello Ocse di Convenzione**, ha introdotto una **particolare riserva** per effetto della quale, nel determinare la **residenza fiscale di una società**, oltre alla "*sede della direzione effettiva*", dovrà essere attribuita estrema rilevanza anche al **luogo nel quale viene svolta l'attività principale dell'impresa**: "*25. As regards paragraphs 24 and 24.1, Italy holds the view that the place where the main and substantial activity of the entity is carried on is also to be taken into account when determining the place of effective management of a person other than an individual*".

Delineato brevemente il **contesto normativo di riferimento** occorre prendere atto che, sulla base di un **consolidato orientamento giurisprudenziale** (con riguardo, tuttavia, ai **soggetti localizzati in ambito comunitario**), è possibile **constatare l'esterovestizione** solo in presenza di strutture di puro artificio formalmente costituite all'estero (cfr. [Ctp Roma, sentenza n. 1694/41/2014, Corte di Cassazione, sentenza n. 27113/2016](#)).

Inoltre, in linea con il **principio comunitario della libertà di stabilimento**, sta assumendo sempre più importanza la **rilevanza probatoria del certificato fiscale esibito dal soggetto non residente** che svolge la **propria attività in ambito UE**.

In merito si cita l'orientamento espresso dalla suprema Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 1553/2012](#), nella quale **gli ermellini**, al fine di valutare la residenza fiscale all'estero di una **società ritenuta esterovestita**, hanno ritenuto vincolante il certificato rilasciato dalle autorità fiscali olandesi.

Più di recente, la **Ctp Milano, con la sentenza n. 6814/14/2017**, depositata in data **6 dicembre 2017**, ha **confermato l'importanza della certificazione** rilasciata dalla **competente Autorità fiscale estera**.

L'ipotesi posta al **vaglio del giudice di merito** riguardava **l'esterovestizione di una società di diritto olandese** facente parte di un **Gruppo multinazionale italiano**, considerata **residente sul territorio dello Stato** (in virtù della **presunzione legale relativa** prevista dall'[articolo 73, comma 5-bis, Tuir](#)).

Anche in tale circostanza **è stata confermata l'inviolabilità del principio comunitario** della c.d. **"libertà di stabilimento"**, avendo il soggetto estero provato la propria esistenza, la sede e l'attività svolta in Olanda.

Inoltre facendo riferimento alla sopra citata [sentenza n. 1553/2012](#) emessa dal supremo giudice di legittimità, alla luce dei **principi comunitari** di mutuo riconoscimento e leale collaborazione tra i diversi Stati membri, è stata sancita la **validità probatoria** dei **certificati di residenza fiscale** (o di **analoga certificazione**) rilasciati dall'Amministrazione competente dello Stato membro di stabilimento della società, attestanti **l'assoggettabilità ad imposizione** all'estero.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Perfezionamento della definizione delle liti

di **EVOLUTION**

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, comporta il pagamento di tutti gli importi dovuti, esclusi le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Ai fini della definizione delle liti pendenti occorre procedere al versamento degli importi di cui all'atto impugnato e degli interessi da tardata iscrizione a ruolo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza il pagamento di tutti gli importi dovuti in caso di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

A seguito di pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017**, è entrato in vigore l'[articolo 11 D.L. 50/2017](#), il quale introduce la **definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti**, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

La **definizione** in oggetto comporta il **pagamento di tutti gli importi dovuti, esclusi le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora**.

Ai fini della definizione delle liti pendenti occorre procedere al **versamento**:

- **degli importi di cui all'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado;
- **degli interessi da tardata iscrizione a ruolo** (*ex articolo 20, D.P.R. 602/1973*) calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto.

Sono, invece, **escluse dal versamento**, per effetto del perfezionamento della definizione, le **sanzioni “collegate” al tributo** (per tali si intendono le sanzioni irrogate a seguito di violazioni c.d. “sostanziali”, ad esempio, sanzione di omessa o infedele dichiarazione e sanzione di omesso o ritardato versamento), **gli interessi di mora** di cui all'[articolo 30 del D.P.R. 602/1973](#)

e gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere nella controversia pendente.

Se la controversia riguarda **solo gli interessi di mora o le sanzioni “non” collegate ai tributi**, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

Laddove, invece, la **controversia** riguarda **esclusivamente le sanzioni “collegate” ai tributi** cui si riferiscono, per la definizione **non è dovuto alcun importo** qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

Pertanto, **la somma dovuta per la definizione** (cd. “*importo lordo dovuto*”) è costituita:

- **da tutti gli importi spettanti all’Agenzia delle Entrate richiesti con l’atto impugnato** (pertanto, non rientrano nella definizione le sanzioni e gli interessi che non hanno formato oggetto di impugnazione), *“nella misura in cui sono stati contestati con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado”* al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all’Ufficio. Sono escluse dal versamento le sole sanzioni pecuniarie collegate al tributo e gli interessi di mora. Per quanto riguarda gli **interessi inclusi nell’atto**, occorre tener conto di quelli di cui all’atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell’atto stesso;
- **dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo**, calcolati sull’importo dei tributi recati dall’atto impugnato per il periodo che va dalla data di notifica dell’atto medesimo fino al 60° giorno successivo.

Nell’ambito della [circolare 22/E/2017](#) sono riportate alcune tabelle da utilizzare per il calcolo degli interessi:

- contenuti nell’atto impositivo fino alla notifica del medesimo (1° colonna);
- dovuti fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto (2° colonna).

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Collegati con noi / Freepik

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >